REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/472 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha definito la classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione («NACE Rev. 2») la cui applicazione decorre dal 1º gennaio 2008.

(2) Dall'inizio dell'applicazione della NACE Rev. 2, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi in tutto il mondo.

(3) In seguito a tali cambiamenti è stato necessario aggiornare la NACE Rev. 2 per mantenere la sua comparabilità e coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione ([3]) ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e stabilito la classificazione aggiornata («NACE Rev. 2.1»).

(4) Per consentire agli utenti di valutare le modifiche dettagliate del contenuto della NACE e di confrontare la versione precedente della classificazione con la versione aggiornata della stessa, il 1º agosto 2023 è stata messa a disposizione degli utenti della classificazione una tabella di concordanza ([4]) corredata di note esplicative ([5]).

(5) L'ampio corpus legislativo che stabilisce gli obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE comprende il regolamento (UE) n. 691/2011. Al fine di garantire che tali obblighi in materia di trasmissione siano espressi in termini compatibili con la classificazione aggiornata (NACE Rev. 2.1), è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 691/2011.

(6) Poiché la granularità della classificazione aggiornata è simile a quella della versione originale della classificazione, le modifiche del regolamento (UE) n. 691/2011 di cui al presente regolamento non comporterebbero alcun onere aggiuntivo considerevole per gli Stati membri o i rispondenti.

([1]) GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/691/oj.
([2]) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).
([3]) Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).
([4]) https://europa.eu/!f6H9nX.
([5]) https://europa.eu/!FNRFFB.

(7) La conformità alla classificazione aggiornata non dovrebbe essere obbligatoria immediatamente, in quanto è necessario un certo periodo di tempo per consentire ai fornitori dei dati di adattarsi ai nuovi obblighi normativi. Occorre ricordare che il regolamento delegato (UE) 2023/137, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006, stabilisce date di applicazione differite per determinati settori statistici. Anche la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 691/2011 è così modificato:

1) nell'allegato IV, sezione 5, punto 1, terzo trattino, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«le seguenti disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell'ambiente: sezioni B, C e D e divisione 36 della NACE. I dati per la sezione C devono essere presentati come segue:»;

2) nell'allegato V, sezione 5, punto 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— classificazione delle attività economiche NACE, raggruppate come segue:

— NACE A

— NACE B

— NACE C

— NACE D

— NACE E

— NACE F

— NACE J + NACE K

— NACE N

— NACE P

— NACE Q

— Somma di NACE G + NACE H + NACE I + NACE L + NACE M + NACE O + NACE R + NACE S + NACE T + NACE U + NACE V».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN